

Contratti di lavoro anomali-Dumping salariale e distacco-Attività ispettiva

26 Luglio 2019

Si informa che, nell'ambito dei controlli straordinari in materia di verifica della regolarità contributiva e di contrasto alle varie e anomale forme di contratti di lavoro in edilizia, gli Organi di Vigilanza stanno avviando una serie di attività "mirate" in particolar modo all'utilizzo non corretto dell'istituto del "distacco di manodopera" e a talune forme di "servizi" alle imprese prestate da ditte che si qualificano come "ex società interinali" o di "somministrazione" o di "staff leasing" e similari.

E' bene ricordare che:

a) Il distacco di un lavoratore dal proprio datore di lavoro (distaccante) ad altro (distaccatario), affinché possa essere considerato legittimo, deve contemporaneamente soddisfare le seguenti tre fondamentali condizioni:

1. Soddisfare l'interesse del distaccante;
2. Qualificarsi come temporaneo;
3. Identificare un attività lavorativa specifica (non generica)

Al distaccatario spetta l'onere di ottemperare agli obblighi in materia di salute e sicurezza nel lavoro, compresa la sorveglianza sanitaria.

b) Lo staff leasing, il lavoro somministrato (ex interinale) può essere attivato tramite apposite Agenzie autorizzate con le quali l'utilizzatore deve firmare uno specifico contratto, mentre il numero di lavoratori "somministrati" può variare dal 25% al 40% del numero dei lavori presenti nell'anno precedente.

Si sottolinea che l'utilizzo "spregiudicato" di queste, ed altre, forme elusive altera la sana concorrenza fra Imprese e, quindi, l'attività posta in essere dagli Organi deputati al controllo, che comminano sanzioni anche rilevanti in caso di illeciti, viene salutata con favore.